

La **Banca d'Italia** ha redatto e pubblicato nove nuove regole antiriciclaggio per gli Intermediari finanziari: *Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio*. Il nuovo documento, evoluzione del precedente pubblicato l'**11 marzo 2011**, recepisce le nuove disposizioni della **IV Direttiva europea antiriciclaggio**, dei **Regolamenti sul punto di contatto centrale (Ue/1108-2018)** e sul **trasferimento fondi (Ue/847-2015)** e degli **orientamenti congiunti Esa (22 settembre 2017)**.

Nel **documento** sono state modificate le sezioni riguardanti le funzioni antiriciclaggio, il Responsabile Sos ed i Gruppi societari e sono state inserite ex-novo le sezioni su Esercizio di autovalutazione e Punto di contatto centrale.

Alla funzione antiriciclaggio viene assegnato un ruolo centrale nell'esercizio di autovalutazione che dovrà essere effettuata ogni anno, anche in assenza di nuovi rischi di rilevante entità o di significativi mutamenti dei rischi esistenti. La **Banca d'Italia** farà seguire, poi, delle ulteriori comunicazioni riguardanti i *criteri speciali per gli adempimenti stessi e che sono applicabili alle varie categorie di Intermediari bancari e finanziari.*

Un'attenzione particolare è riservata al **Responsabile delle Segnalazioni di Operazioni Sospette**, a cui sono richiesti requisiti di indipendenza, autorevolezza, professionalità ed obblighi di riservatezza nella sua attività più rigorosi. Il **Responsabile** avrà l'*obbligo di esaminare tutte le operazioni anomale delle quali sia venuto a conoscenza, anche senza la segnalazione di primo livello*. La nomina di un eventuale delegato dovrà essere conferita *dall'Organo con funzione di supervisione strategica* (dopo aver sentito l'*Organo con funzione di controllo*) sulla base di quanto avviene in materia di *nomina e revoca dei titolari di funzione di controllo nella regolamentazione di vigilanza*. I Gruppi di maggior complessità potranno nominare più di un delegato, ma individuando preventivamente i criteri di ripartizione delle competenze.

Le disposizioni saranno in vigore dal **primo giugno 2019**. Dal **primo gennaio 2020** si applicheranno gli obblighi di definizione di una **Policy** sulle scelte di organizzazione aziendale, sull'istituzione per le Capogruppo di una base informativa comune e sulla conduzione dell'esercizio di autovalutazione (che dovrà essere trasmesso entro il **30 aprile 2020**).

Questo nuovo provvedimento è inserito nell'insieme delle misure italiane di prevenzione e contrasto al riciclaggio, che lo stesso **Gafi** (nel *Rapporto di valutazione reciproca*) ha giudicato con esiti positivi. L'Organizzazione ha *registrato un progresso dell'Italia nella Compliance tecnica delle carenze individuate nel Rapporto stesso, aumentando (di conseguenza) il punteggio assegnato sul grado di adeguamento interno ad ulteriori 8 raccomandazioni sulle 40 del Gafi*. Tra i miglioramenti vi è l'implementazione del **risk-based approach** attraverso la previsione per i Soggetti obbligati dell'esercizio di autovalutazione e dell'adozione di procedure di mitigazione del rischio. Rimangono, invece, invariati i punteggi relativi alle **Raccomandazioni 12-13-23** per le quali sono stati evidenziati dei progressi ma non ancora sufficienti.